

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CORREDATO DA CONTENUTI INTEGRATIVI RIFERITI AL LIVELLO PROGETTUALE DEFINITIVO E COMPRENSIVO DI INDAGINI, PROVE, SONDAGGI E RILIEVI, NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL «COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA PARCHEGGI E IMPIANTI SCIISTICI DI ISOLACCIA CON ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.S. N°301 “DEL FOSCAGNO”»

CIG: 946895902A - CUP: I81B21000970002

## DETERMINA DI MODIFICA N° 2 DEL CONTRATTO

(ex art. 106 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016)

### DATI DELL'APPALTO:

<b>Stazione Appaltante:</b>	Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
<b>Servizio:</b>	Servizio di redazione del Progetto Esecutivo, corredato da contenuti integrativi riferiti al livello progettuale Definitivo e comprensivo di indagini, prove, sondaggi e rilievi, nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, del «Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della S.S. n°301 “del Foscagno”».
<b>Responsabile Unico Procedimento:</b>	Ing. Gian Paolo Rossetti
<b>Direttore dell'Esecuzione:</b>	Ing. Gian Paolo Rossetti
<b>Affidatario:</b>	Leonardo Consorzio europeo per l'ingegneria e l'architettura
<b>Contratto:</b>	sottoscritto in data 12 giugno 2023
<b>Importo contratto originario del Servizio:</b>	137.000,00 €, al netto del ribasso offerto del 21,50% e oltre oneri previdenziali ed IVA
<b>Data di inizio del Servizio:</b>	7 novembre 2022
<b>Data ultimazione del Servizio:</b>	fino al collaudo dell'Intervento che, ad oggi, si stima entro tre anni dall'inizio del Servizio.
<b>Modifica n.1</b>	Con atto del 30 ottobre 2023 prot. CAL-U-2023-01077, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.n.50/2016, l'Amministratore Delegato ha approvato la modifica n. 1 nei limiti del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto in oggetto, avente ad oggetto le attività aggiuntive di elaborazione del Piano di caratterizzazione e della relazione geologico-tecnica finale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla esecuzione della campagna di indagini dei siti di produzione e destinazione per definire i valori di fondo naturale di Arsenico.

## Quadro degli importi di Contratto a seguito della Modifica n.1

<b>Contratto originario</b> importo netto	<b>Attività suppletiva</b> importo suppletivo netto	<b>Contratto attuale</b> importo netto variato	<b>Delta rispetto al</b> <b>Contratto originario</b>
€ 137.000,00	€ 12.091,92	€ 149.091,92	+ 8,82%

---

### L'AMMINISTRATORE DELEGATO

#### PREMESSO CHE:

- (A) in data 03.02.2022, Regione Lombardia, Comune di Valdidentro e CAL hanno già sottoscritto un Accordo di Collaborazione per la progettazione e realizzazione del *Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della SS301 "del Foscagno"*;
- (B) in data 26.10.2022, con determina a contrarre, CAL ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'affidamento del contratto in epigrafe e, con medesimo atto (prot. CAL-U-2022-00945), ha affidato a *Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura* (di seguito l'"**Affidatario**") il servizio di redazione del Progetto Esecutivo, corredato da contenuti integrativi riferiti al livello progettuale Definitivo, e comprensivo di indagini, prove, sondaggi e rilievi, nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, del "Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della S.S. n° 301 «del Foscagno»" (di seguito il "**Servizio**");
- (C) in data 04.11.2022, con nota prot. n. CAL-U-2022-00976, il RUP ha chiesto, nelle more della sottoscrizione dello Schema di Contratto, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del predetto Servizio a decorrere dal 07.11.2022, secondo le modalità, le tempistiche ed il corrispettivo indicati nel predetto Schema di Contratto;
- (D) il corrispettivo netto per l'esecuzione del Contratto è stato convenuto in € 137.000,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. nelle misure di legge, comprensivo dell'esecuzione di prove, indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione. I costi della sicurezza sono pari a € 0,00;
- (E) il Contratto, sottoscritto in data 12.06.2023, ha durata fino al collaudo dell'Intervento che, ad oggi, si stima entro tre anni dall'inizio del Servizio.

#### PREMESSO ALTRESI' CHE:

- (F) l'Affidatario ha avviato, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, le attività inerenti alla progettazione dell'Intervento, richieste dal RUP con la predetta nota del 4 novembre 2022;
- (G) In data 16 maggio 2023, l'Affidatario ha proceduto alla "Consegna A", come definita dall'art. 2.2 dello Schema di Contratto, al fine della indizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del

Progetto Definitivo dell'Intervento da parte del Comune di Valdidentro;

- (H) in data 14 luglio 2023, la Conferenza dei Servizi presieduta dal Comune di Valdidentro si concludeva con esito positivo, come da Determinazione Dirigenziale n. 236 da parte del Responsabile del Servizio Programmazione Opere Pubbliche, Ecologia e Territorio;
- (I) nelle more dell'approvazione formale del Progetto Definitivo da parte dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto degli obblighi, del cronoprogramma e delle finalità relativi all'Accordo sottoscritto di cui al punto (A), in data 30 agosto 2023 CAL ordinava all'Affidatario di dare inizio alla redazione del Progetto Esecutivo;
- (J) in data 30 ottobre 2023, con determina dell'Amministratore Delegato (prot. CAL-U-2023-01077), veniva autorizzata una modifica del contratto ex art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 per attività integrative, per un importo complessivo di euro 12.091,92 nei limiti del quinto d'obbligo;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- (K) in data 17 gennaio 2024, con Sentenza n. 202, il TAR della Lombardia, per motivi pregressi risalenti fin all'anno 2017 ed indipendenti dall'appalto in oggetto, ingiungeva al Comune di Valdidentro di salvaguardare gli accessi a fondi privati contermini all'area dell'Intervento;
- (L) che tale Sentenza ha impatto sull'impianto progettuale dell'Intervento obbligando ad una revisione del Progetto Esecutivo in itinere;
- (M) in data 23 aprile 2024, con nota prot. CAL-U-2024-00296, CAL ha sospeso l'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario alla individuazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di una soluzione progettuale condivisa con tutti i Soggetti coinvolti, volta a tutelare diritti in questione;
- (N) in data 18 giugno 2024, con Delibera di Giunta Comunale n. 56, l'Amministrazione Comunale di Valdidentro procedeva all'approvazione del Progetto Definitivo, riportando prescrizioni di modifiche progettuali da recepirsi nella successiva fase progettuale, in accoglimento della sentenza TAR Lombardia di cui al punto (K);
- (O) le attività di revisione del Progetto Esecutivo dell'Opera, ancorché non espressamente previste tra quelle oggetto del Contratto, sono strettamente correlate alle prestazioni attualmente in corso di svolgimento, ai sensi dell'art. 2 del Contratto stesso, e rientrano tra le modifiche consentite dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- (P) le circostanze sopra descritte sono sopravvenute in corso di esecuzione del Contratto, in modo non prevedibile nella loro concreta manifestazione, e non sono in alcun modo imputabili alla Stazione Appaltante;
- (Q) è necessario che CAL proceda celermente con l'espletamento delle attività per l'ottemperanza alle Normative vigenti;
- (R) con comunicazione del 19 luglio 2024 (prot. CAL-U-2024-00574), il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art.106 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ha richiesto all'Affidatario formale ed espressa accettazione dell'incremento del servizio in oggetto, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto in oggetto per un

importo complessivo di **euro 29.689,78**, oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento dell'attività di adeguamento della Progettazione Esecutiva, in accoglimento delle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 14 giugno 2024 di approvazione del Progetto Definitivo, comprensiva di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.),

- (S) per far fronte all'esigenza di predisporre in tempo utile gli atti progettuali adeguati, CAL intende esercitare la facoltà di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l'incremento delle prestazioni, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti e condizioni del Contratto, e, pertanto, ha richiesto all'Affidatario Consorzio Leonardo l'incremento del servizio in oggetto, ai sensi del sopraindicato art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto in argomento;
- (T) il corrispettivo indicato è stato determinato, secondo il DM 17/06/2016, in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, al quale valore è stato applicato il ribasso offerto dall'Affidatario in sede di aggiudicazione, pari al valore del 21,50%;
- (U) che il nuovo importo suppletivo determinato, di cui al punto (R), comporta un aumento percentuale complessivo del valore del Contratto del 19,91%, pertanto in coerenza con le modifiche consentite dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, come dal seguente schema:

<b>Contratto in essere</b> importo netto	<b>Attività suppletiva</b> importo suppletivo netto	<b>Contratto finale</b> importo netto variato	<b>Delta rispetto al</b> <b>Contratto in essere</b>
€ 149.091,92	+ € 29.689,78	€ 178.781,70	+ 19,91%

- (V) con comunicazione del 22 luglio 2024 (prot. CAL-E-2024-01349), l'**Affidatario** ha formalmente accettato l'incremento del servizio in oggetto, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto in oggetto per l'importo indicato al punto (R);

#### **RICHIAMATO**

- (W) l'art. 106, comma 12), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

#### **DATO ATTO CHE**

- (X) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene sussistenti i presupposti per procedere ad una modifica del Contratto, in quanto l'adeguamento del Progetto Esecutivo, da parte dell'Affidatario, si rende necessario per adempiere alle prescrizioni formulate dal Comune di Valdidentro nella Delibera di approvazione del Progetto Definitivo, per cause non note alla Stazione Appaltante ed all'Affidatario sino alla sentenza TAR n. 202 del 17 gennaio 2024, e non altera la natura generale del **Contratto**,

atteso che, come rappresentato alla precedente lett. (Q), le attività indicate, ancorché non espressamente previste tra quelle oggetto del **Contratto**, sono strettamente correlate alle prestazioni attualmente in corso di svolgimento, ai sensi dell'art. 2 del **Contratto** stesso. Inoltre, l'importo complessivo aggiornato delle due modifiche contrattuali, del valore di euro 15.564,24, non eccede il *Quinto d'obbligo* del valore del **Contratto** iniziale, pari ad Euro 27.400,00, come richiesto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

- (Y) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che: (i) il corrispettivo di cui alla precedente lett. (R) comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale esecuzione della prestazione aggiuntiva in oggetto, ivi incluse le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, le spese e gli oneri accessori, le spese vive e le spese di viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 5.3 del **Contratto**; (ii) l'importo di cui alla precedente lett. (R) verrà corrisposto per la sua totalità ad avvenute consegna e comunicazione di ultimazione delle elaborazioni di cui alla precedente lett. (Q) da parte dell'Affidatario;
- (Z) è sorta quindi l'esigenza per la Stazione Appaltante di apportare una modifica contrattuale che si sostanzia nell'esecuzione di prestazioni in aumento rispetto al corrispettivo stabilito in Contratto, costituite dall'attività di integrazione della Progettazione e Indagini per l'Intervento;
- (AA) per tutto quanto sopra, si rende, dunque, necessaria la promozione, da parte dello scrivente Responsabile Unico del Procedimento, anche nella veste di Direttore dell'Esecuzione, della presente modifica in corso d'opera del Contratto;

#### VISTE

- (BB) la comunicazione del 19 luglio 2024 (prot. CAL-U-2024-00574), a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
- (CC) la comunicazione del 22 luglio 2024 (prot. CAL-E-2024-01349), trasmessa dall'**Affidatario**;

#### DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la modifica del **Contratto**, stipulato in data 12 giugno 2023 tra **CAL** e **Leonardo Consorzio europeo per l'ingegneria e l'architettura**, per il "*Servizio di redazione del Progetto Esecutivo, corredato da contenuti integrativi riferiti al livello progettuale Definitivo e comprensivo di indagini, prove, sondaggi e rilievi, nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, del «Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della S.S. n°301 "del Foscagno"»*", al fine di procedere alla adeguamento della Progettazione Esecutiva, in accoglimento delle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 14 giugno 2024 di approvazione del Progetto Definitivo, e all'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.) nella redazione del Progetto Esecutivo.
2. di approvare, per le attività di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **euro 29.689,78** al netto del ribasso offerto del 21,50% oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, pertanto

l'aumento contrattuale aggiornato ammonta al 19.91%, inferiore al 20% del valore attuale del Contratto;

3. di procedere con i successivi adempimenti necessari alla modifica del **Contratto** in oggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Milano, lì 23 luglio 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**  
*L'Amministratore Delegato*  
(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per la modifica contrattuale oggetto della presente determina e, per quanto di competenza, rilascia la propria autorizzazione.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**  
*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
(Ing. Gian Paolo Rossetti)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per la modifica contrattuale oggetto della presente determina.

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.**  
*Il Direttore Amministrativo*  
(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*